



BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Approvato con delibera della Giunta camerale n. 3 del 14 gennaio 2021

Articolo 1 – FINALITÀ

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, di seguito indicata Camera, al fine di rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, intende promuovere la competitività delle Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i settori economici attraverso il sostegno mediante voucher per l'acquisizione di servizi destinati allo sviluppo del commercio internazionale, anche attraverso un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi e tecnologie digitali.

Articolo 2 – OGGETTO E DOTAZIONE FINANZIARIA

Con il presente bando si intende sostenere, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, la realizzazione di programmi di internazionalizzazione, più specificatamente, gli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale ricomprese nel presente bando dovranno riguardare:

a) percorsi di rafforzamento della presenza all'estero, quali ad esempio:

- i servizi di analisi e orientamento specialistico per facilitare l'accesso e il radicamento sui mercati esteri, per individuare nuovi canali, ecc.;
- il potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing in lingua straniera, compresa la progettazione, predisposizione, revisione, traduzione dei contenuti di cataloghi/ brochure/presentazioni aziendali;
- l'ottenimento o il rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie all'esportazione nei Paesi esteri o a sfruttare determinati canali commerciali (es. GDO);
- la protezione del marchio dell'impresa all'estero;
- i servizi di assistenza specialistica sul versante legale, organizzativo, contrattuale o fiscale legato all'estero, con specifico riferimento alle necessità legate all'emergenza sanitaria da Covid-19;
- lo sviluppo delle competenze interne attraverso l'utilizzo in impresa di temporary export manager (TEM) e digital export manager in affiancamento al personale aziendale;

b) lo sviluppo di canali e strumenti di promozione all'estero, anche basati su tecnologie digitali, quali ad esempio:

- la realizzazione di "virtual matchmaking", ovvero lo sviluppo di percorsi (individuali o collettivi) di incontri d'affari e B2B virtuali tra buyer internazionali e operatori nazionali, anche in preparazione a un'eventuale attività incoming e outgoing futura;
- l'avvio e lo sviluppo della gestione di business on line, attraverso l'utilizzo e il corretto posizionamento su piattaforme/ marketplace/ sistemi di smart payment internazionali;
- progettazione, predisposizione, revisione, traduzione dei contenuti del sito internet dell'impresa, ai fini dello sviluppo di attività di promozione a distanza;
- la realizzazione di campagne di marketing digitale o di vetrine digitali in lingua estera per favorire le attività di e-commerce;
- laddove possibile, la partecipazione a fiere o eventi con finalità commerciale all'estero (sia in Paesi UE, sia extra Ue) o anche a fiere internazionali in Italia;
- la realizzazione di attività ex-ante ed ex-post rispetto a quelle di promozione commerciale (compresa quella virtuale), quali: analisi e ricerche di mercato, per la predisposizione di studi di



fattibilità inerenti a specifici mercati di sbocco; ricerca clienti/partner, per stipulare contratti commerciali o accordi di collaborazione; servizi di follow-up successivi alla partecipazione, per finalizzare i contatti di affari.

Le risorse stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a € **50.000,00**

Nel rispetto dell'art. 5 ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 modificato dal D.L. 24 marzo 2012, N. 29 e convertito, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 2012, n. 62 e tenuto conto del D.M. 20 febbraio 2014, n. 57 (MEF-MiSE), viene stabilita una riserva del 2% delle risorse finanziarie a favore delle imprese in possesso del rating di legalità.

Articolo 3 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le micro, piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi, rientranti nella definizione di piccola e media impresa di cui all'Allegato 1 del Regolamento n. 651/2014/UE¹ della Commissione europea, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano la sede legale e/o un'unità operativa nella provincia di Livorno o Grosseto;
- b) siano regolarmente iscritti al Registro delle imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (REA) della C.C.I.A.A della Maremma e Tirreno,
- c) siano attivi (inizio attività registrata presso la Camera di commercio);
- d) siano in regola, alla data del 31.12.2020, con il pagamento del diritto annuale degli ultimi 5 anni;
- e) non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- f) abbiano regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare) tenendo conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull'emergenza Covid-19;
- g) non abbiano in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del D.L. 06.07.2012, n. 95 (convertito nella L. 07.08.2012, n. 135).

I requisiti di cui al presente articolo dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità della domanda. **Per i soli requisiti di cui alla lett. c) (risultare attiva), lett. d), lett. f),** potrà tuttavia essere concesso un termine non superiore a 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione tramite PEC per la regolarizzazione.

Articolo 4 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà pari al 70% delle spese sostenute e ritenute ammissibili (al netto di IVA) di cui al successivo art. 5, per un importo unitario massimo di euro 2.000,00 (oltre l'eventuale premialità per il possesso del rating di legalità).

Nel caso di imprese che abbiano ottenuto un contributo derivante dalla partecipazione al “BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER

¹ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, L 187 del 26/6/2014).



L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ANNO 2020, indetto dalla Camera di Commercio della Maremma e Tirreno, l'importo del suddetto contributo non può essere superiore a € 1.000,00 (oltre l'eventuale premialità per il possesso del rating di legalità).

L'investimento minimo ammissibile a contributo, per qualunque impresa richiedente il contributo, deve essere pari € 1.000,00 (al netto di IVA).

Nell'ambito della riserva di cui all'art. 2, tenuto conto del sistema di punteggi definito nella Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 15 maggio 2018, n. 27165, è riconosciuta - fino all'esaurimento della predetta riserva - una premialità di Euro 250,00, aggiuntiva al contributo anche nel caso di raggiungimento della quota complessiva massima, qualora l'impresa sia in possesso, al momento dell'erogazione del contributo, di almeno il punteggio base (una "stellina") previsto dall'art. 3 della citata Delibera. Per il riconoscimento di tali premialità fa fede l'ordine cronologico di presentazione delle domande stabilito in base al numero di protocollo assegnato dalla Camera.

In caso di insufficiente capienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato all'impresa che occuperà l'ultima posizione utile potrà essere ridotto in base alle somme disponibili.

I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2, del DPR 600/73.

La Camera di commercio si riserva la facoltà:

- di rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti;
- di riaprire i termini in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
- di chiudere il bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- di creare una lista d'attesa di imprese ammesse ma non finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 5 – SPESE AMMISSIBILI

In relazione agli interventi finanziati dalla Camera di cui al precedente articolo 2, si considerano come costi ammissibili solo le spese direttamente e specificatamente imputabili all'iniziativa, comprovate da documenti fiscalmente validi e debitamente quietanzati. Sono ammissibili le seguenti spese strettamente connesse a uno o più ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale tra quelli previsti all'art. 2 del presente bando:

- a) servizi di consulenza e strumentali (quali ad es. interpretariato, servizio di hostess, ecc);
- b) noleggio di beni funzionali all'attività di internazionalizzazione oggetto del contributo;
- c) realizzazione di spazi espositivi (virtuali o, laddove possibili, fisici) e incontri d'affari, comprendendo anche la quota di partecipazione/iscrizione e le spese per l'eventuale trasporto dei prodotti (compresa l'assicurazione).

Non sono ammissibili:

- produzione di campionature;
- servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
- servizi per l'acquisizione di certificazioni non direttamente collegate all'attività di vendita all'estero (es. ISO, EMAS, ecc.);
- servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
- spese per il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato;



- oneri inerenti la fornitura di beni e servizi di strutture collegate al beneficiario, partecipate o aventi amministratori e legali rappresentanti in comune;
- gettoni e/o compensi di qualsiasi natura per gli amministratori dei soggetti beneficiari o di strutture a quest'ultimi collegate, partecipate o aventi amministratori e legali rappresentanti in comune;
- spese per missioni e trasferte e qualsiasi altra forma di rimborso;
- spese di rappresentanza e spese generali di funzionamento e di organizzazione (telefono, cancelleria, elettricità, ecc)
- imposte e tasse;
- spese non riconducibili a quelle previste nel presente articolo;

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero. In tal caso, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante tale situazione fiscale.

Si ritengono ammissibili solo ed esclusivamente le spese fatturate e liquidate a partire **dal 1 gennaio 2021 fino al 1° dicembre 2021**. A tal fine fa fede la data di emissione della fattura.

Le iniziative devono essere realizzate nell'anno 2021 e comunque concluse al momento della presentazione delle domande.

Articolo 6 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo devono essere presentate a partire **dal 25 gennaio 2021** fino ad esaurimento delle risorse e comunque **entro e non oltre il 1° dicembre 2021**.

La domanda dovrà essere, **pena irricevibilità** della stessa:

- redatta esclusivamente avvalendosi della modulistica predisposta e allegata al presente Bando;
- debitamente sottoscritta: sottoscrizione digitale o sottoscrizione autografa corredata da copia del documento di identità del firmatario;
- presentata esclusivamente in via telematica mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) e con invio all' indirizzo di posta elettronica **cameradicommercio@pec.lg.camcom.it**, indicando quale oggetto del messaggio: **“Bando internazionalizzazione 2021”**. Si precisa che ogni messaggio non potrà contenere più di una domanda.

Saranno altresì considerate irricevibili le domande inviate prima o dopo i termini indicati.

La PEC deve contenere:

- **Domanda di partecipazione** (formato PDF non modificabile) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa richiedente (o firma autografa accompagnata da copia del documento di identità del firmatario in corso di validità), contenente anche la dichiarazione di impegno con cui l'impresa si impegna a prendere parte, senza alcun costo a proprio carico, nell'anno 2021, alle iniziative di proprio interesse (eventi, progetti di formazione o promozione, ecc.) della Camera di commercio nell'ambito delle attività in tema di internazionalizzazione d'impresa, ed a iscriversi alla piattaforma informatica del Progetto SEI (Sostegno all'export delle imprese italiane) al sito www.sostegnoexport.it
- **Dichiarazione “De Minimis”** (formato PDF non modificabile - impresa singola e imprese collegate); il modello deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa



richiedente (o firma autografa accompagnata da copia del documento di identità del firmatario in corso di validità).

- **Allegato A** (descrizione intervento realizzato, rendiconto delle spese sostenute).
- Copia delle **fatture** debitamente quietanzate o accompagnate da idonei documenti attestanti l'avvenuto pagamento. Non saranno ammessi pagamenti in contanti.
- Eventuale **delega** alla gestione della pratica nel caso in cui la domanda non venga trasmessa direttamente dalla PEC del soggetto richiedente ma tramite quella di terzi (associazioni, studi commerciali, altri intermediari).

Dalle fatture redatte, si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo.

È ammessa per ciascuna impresa **una sola richiesta di voucher**. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione ed istruita soltanto la prima istanza presentata secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda stabilito in base al numero di protocollo assegnato dalla Camera, mentre le altre domande saranno considerate irricevibili.

La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

L'eventuale chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande, dovuta ad esaurimento anticipato delle risorse disponibili, verrà tempestivamente resa nota attraverso la pubblicazione di un apposito avviso nelle pagine del sito www.lg.camcom.it dedicate al bando.

La domanda di partecipazione e i relativi allegati sono scaricabili dal sito www.lg.camcom.it.

Articolo 7 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il procedimento si avvia alla data di ricevimento della domanda e si conclude entro 60 giorni dallo stesso.

È prevista una procedura a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda stabilito in base al numero di protocollo assegnato dalla Camera; al raggiungimento del limite delle disponibilità della dotazione finanziaria stanziata sarà data, non appena possibile, comunicazione di esaurimento delle risorse: le imprese potranno comunque procedere alla presentazione delle domande di agevolazione, che costituiranno una lista d'attesa, fino al massimo al raggiungimento del 20% della dotazione finanziaria. In ogni caso, l'avvenuto ricevimento della domanda trasmessa in presenza della condizione di "esaurimento delle risorse" non costituirà titolo all'istruttoria della pratica correlata; alle domande che andranno in lista d'attesa verrà assegnato un numero di protocollo e queste domande potranno accedere alla fase di istruttoria nell'ipotesi in cui si rendano disponibili, entro la scadenza naturale prevista per la presentazione delle domande, risorse a causa di istruttorie con esito negativo, rinunce, decadenza o in caso di rifinanziamento.

La domanda è considerata **irricevibile** qualora non siano rispettate le condizioni di cui all'art. 6, paragrafo 2. Il Responsabile del procedimento ne dà tempestiva e motivata comunicazione tramite PEC al soggetto richiedente.

La domanda ricevibile è considerata **ammissibile** se la documentazione risulta regolare e completa e risultano verificati i requisiti del beneficiario di cui all'art. 3. Qualora invece il beneficiario risulti carente di uno o più requisiti, la documentazione trasmessa risulti incompleta o irregolare oppure occorra ulteriore documentazione per poter procedere all'istruttoria della domanda il Responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione scritta al richiedente fissando un termine di 10 giorni (compresi i giorni festivi ed il sabato) che interrompe i termini del procedimento. La mancata risposta dell'interessato o la mancata



produzione della documentazione richiesta nei termini indicati deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale.

In caso di irregolarità non sanabile il responsabile del procedimento, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per scritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Le integrazioni ed osservazioni di cui al presente articolo dovranno essere presentate esclusivamente via PEC, con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda all'art. 6 del Bando.

Con Determinazione dirigenziale verranno adottati i provvedimenti di concessione e liquidazione o di respingimento entro il termine di 45 giorni dall'avvio del procedimento.

Il controllo di tutte le auto-certificazioni sarà effettuato ai sensi del Testo Unico della documentazione amministrativa D.P.R. 28/12/2000 n. 445, assicurando l'effettuazione di controlli a campione preventivi e/o successivi, fatta salva la facoltà per l'Ente di ampliare, a sua discrezione, l'ampiezza di tali controlli compatibilmente con il perdurare dell'emergenza COVID 19.

Articolo 8 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE

I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario, al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando e in particolare:

- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio;
- a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella domanda;
- a non opporsi ad eventuali ispezioni presso la sede dell'impresa per la verifica delle dichiarazioni rese;
- a compilare ogni eventuale questionario di valutazione sulle procedure di accesso al contributo e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato. Tali questionari, potranno essere richiesti, con la presentazione della domanda, nel momento della liquidazione del contributo nonché a distanza di un periodo significativo dalla realizzazione dell'intervento per valutare l'efficacia dello stesso su richiesta della Camera.

Articolo 9 – DECADENZE E RINUNCE

Il contributo concesso in attuazione del presente bando è oggetto di decadenza qualora:

- non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti;
- sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
- sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione dei progetti, sia rispetto alle dichiarazioni "de minimis" (Regolamento UE n.1407/2013);



- nei casi previsti dall'art. 88 c. 4-ter del d.lgs. 159/2011 (cd. Codice Antimafia);
- sia riscontrata l'impossibilità di effettuare i controlli di cui al successivo art. 12 per cause imputabili al beneficiario o sia accertato l'esito negativo dei controlli di cui all'art. 8.

In caso di decadenza del contributo già erogato, fermo restando le eventuali responsabilità penali, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, la quota di contributo percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza.

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di decadenza e contestuale richiesta di restituzione del contributo.

Qualora i soggetti beneficiari intendano rinunciare al contributo devono inviare apposita comunicazione all'indirizzo PEC cameradicommercio@pec.lg.camcom.it indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: **“Rinuncia contributo bando Internazionalizzazione 2021”**.

Articolo 10 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime “de minimis”, ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).

In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un'impresa “unica”² non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari³. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Articolo 11 – CUMULO

Gli aiuti previsti dal presente bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par.1 del Trattato e con aiuti in regime “de minimis”, se l'aiuto cumulato non supera l'intensità e/o l'importo massimo stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione e con i limiti stabiliti dal presente bando. Essi sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.

² Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per “impresa unica” l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

³ Nel caso in cui l'aiuto sia concesso in data anteriore al 12 agosto 2020, sarà necessario acquisire la dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti de minimis fruiti dall'impresa unica soltanto delle imprese il cui esercizio finanziario inizia nel periodo intercorrente tra la data di concessione e l'11 agosto 2020. In tutti gli altri casi, salvo necessità istruttorie, si ricorrerà in via esclusiva alla visura de minimis generata dal Registro Nazionale Aiuti.



Articolo 12 – ISPEZIONI E CONTROLLI

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno potrà effettuare controlli sui soggetti beneficiari del contributo, anche richiedendo agli stessi la produzione di documentazione idonea ad attestare la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso in cui dal controllo emergesse la non autenticità delle informazioni rese, il soggetto decadrà dal beneficio, ferme restando le conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Articolo 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Marina Paino. E' possibile prendere visione degli atti presso l'Ufficio "Supporto e assistenza all'internazionalizzazione".

Articolo 14 – INFORMAZIONI, CONTATTI E COMUNICAZIONI

Nella domanda di contributo dovrà essere indicato un indirizzo PEC presso il quale l'impresa/soggetto REA elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo. Le comunicazioni relative all'istruttoria, così come ogni altro tipo di comunicazione relativa allo stato della domanda, saranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica appositamente indicato dal richiedente sulla modulistica

Per informazioni relative al contenuto del bando, è possibile contattare:

Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

Servizio di promozione e Sviluppo economico

Dr.ssa Michela Stasio, Dr.ssa Maria Roberta Paris

Email: promozione@lg.camcom.it

Per le comunicazioni ufficiali è necessario scrivere alla PEC: cameradicommercio@pec.lg.camcom.it

Articolo 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del RGPD UE 2016/679 i dati personali forniti sono raccolti in funzione del procedimento di concessione e liquidazione dei contributi di cui al presente bando. È prevista la pubblicazione dei dati nel sito della Camera di Commercio, sezione amministrazione trasparente, secondo le previsioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

È prevista la pubblicazione dei dati nel sito della Camera di Commercio, sezione amministrazione trasparente, secondo le previsioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

I dati raccolti possono essere comunicati:

- alla Società di informatica della cui collaborazione la CCIAA si avvale nonché altre società fornitrici di servizi collaterali;
- ad Unioncamere Nazionale, quale coordinatore dei progetti 20% del sistema camerale;
- all'Istituto di Credito cassiere incaricato di effettuare i pagamenti per conto della Camera di Commercio;
- ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento;
- ad ogni Ente pubblico, eventuale cofinanziatore dell'iniziativa camerale.



All'interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento U.E. 2016/679. Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA della Maremma e del Tirreno con sede legale in P.zza del Municipio 48 – 57123 Livorno, P.I. e C.F. 01838690491, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@lg.camcom.it. Dettagliata informativa in tema di trattamento di dati personali è reperibile sul sito internet della Camera, al link www.lg.camcom.it

Articolo 16 – TRASPARENZA

I dati relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese sono pubblicati sul sito internet della Camera di Commercio www.lg.camcom.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” secondo le previsioni degli artt. 26 e 27 del D. Lgs.n.33/2013.

Articolo 17 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni di cui al Regolamento Generale per la concessione di contributi e altri vantaggi economici, pubblicato sul sito camerale all'indirizzo www.lg.camcom.it